

Prime linee guida per l'utilizzo dei Sistemi di Intelligenza Artificiale.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa, scopo e ambito.

1. Le presenti Linee guida disciplinano i principi, le regole di comportamento, le procedure e le responsabilità per l'utilizzo etico e responsabile dei Sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito IA), all'interno dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (di seguito "Università") nell'ambito delle attività istituzionali, amministrative, didattiche e di ricerca.
2. L'Università intende favorire l'adozione responsabile degli strumenti di IA in modo che contribuiscano a potenziare l'efficacia della didattica e l'innovazione scientifica, tutelando al tempo stesso la qualità dell'insegnamento, il valore del lavoro intellettuale originale e l'affidabilità della produzione scientifica. L'obiettivo dell'Ateneo è quello di favorire una cultura digitale, diffusa e condivisa in cui l'IA rappresenta uno strumento di supporto operativo utile che non può in alcun modo sostituire la persona, la valutazione professionale, il giudizio critico e la responsabilità personale nell'esecuzione dei propri compiti ed attività. In sintesi, l'Università intende utilizzare i sistemi di IA ed integrarli con responsabilità nel rispetto del principio di prevalenza dell'autonomia e del potere decisionale dell'individuo. L'individuo deve rimanere parte attiva dei processi decisionali supportati dall'IA, assicurando un adeguato controllo umano significativo sulle decisioni critiche.
3. L'impiego dei Sistemi di IA è ispirato ai principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità, trasparenza e correttezza, ponendo al centro la persona, la tutela dei diritti fondamentali e della dignità umana.
4. Le disposizioni di cui alle presenti Linee guida si applicano ai/docenti, anche a contratto, ai/docenti ricercatori/ricercatrici e figure assimilabili, al personale tecnico-amministrativo, ai/docenti dirigenti, ai/docenti collaboratori/collaboratrici a vario titolo dell'Ateneo, agli/docenti studenti/studentesse, ai/docenti borsisti/e di ricerca ovvero a tutti quei soggetti che svolgono attività di ricerca per l'Ateneo.
5. L'Ateneo favorisce la massima diffusione delle presenti Linee guida e predispone strumenti idonei a garantirne la conoscenza e la piena applicazione.

Art. 2 – Quadro normativo e definizioni.

1. Le presenti Linee guida hanno l'obiettivo di fornire un primo quadro di riferimento per l'utilizzo dell'IA nell'Ateneo, nelle more di eventuali indicazioni specifiche da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca sull'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni universitarie.

2. Il presente documento è suscettibile di aggiornamenti costanti tenuto conto della continua evoluzione della regolamentazione europea e nazionale in materia e della rapidissima evoluzione tecnologica degli strumenti digitali.
3. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nella normativa nazionale vigente. In particolare:
 - a) “**Sistema di Intelligenza Artificiale**” o “**Sistema di IA**”: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli variabili di autonomia, che deduce dagli input ricevuti come generare output quali previsioni, raccomandazioni, decisioni o contenuti suscettibili di incidere su ambienti fisici o virtuali;
 - b) “**GenAI**” o “**IA generativa**”: sistemi di IA idonei a generare contenuti (testi, immagini, audio, video, codice, dati sintetici) a partire da prompt o altri input;
 - c) “**Orientamenti**”: i principali documenti nazionali e internazionali in materia di etica dell’IA e diritti fondamentali, adottati da istituzioni europee, organizzazioni internazionali e autorità competenti;
 - d) “**Algoritmo**”: sequenza finita e ordinata di istruzioni chiare e non ambigue che permettono, in un numero finito di passi eseguibili, in principio, anche da un umano, di risolvere un problema o eseguire un compito specifico;
 - e) “**Dato**”: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva”, come definito all’art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 132/2025;
 - f) “**Output**”: risultato prodotto da un sistema di IA a partire da un *input (prompt)*;
 - g) “**Prompt**”: input testuale, spesso corredato da ulteriori dati multimodali, fornito dall’utente per attivare un output da parte dell’IA generativa;
 - h) “**Bias**”: distorsioni sistematiche nei dati o negli algoritmi che possono portare a risultati ingiusti, discriminatori o non rappresentativi della realtà;
 - i) “**Audit dei dati**”: processo di valutazione e controllo dei dataset impiegati, finalizzato ad assicurare l’accuratezza, la qualità, la completezza e la conformità dei dati;
 - l) “**Supervisione umana**”: presidio obbligatorio su processi automatizzati, come previsto dall’AI Act.

Art. 3 – Principi

1. Le presenti Linee guida si fondano su valori etici condivisi a livello globale, quali il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità umana, la tutela delle diversità e dell’inclusione, l’attenzione all’ambiente e agli ecosistemi, la promozione di una società giusta e pacifica.
2. L’impiego dei Sistemi di IA da parte dell’Ateneo avviene nel rispetto dei seguenti principi:
 - trasparenza;
 - responsabilità;
 - sicurezza;

- sostenibilità ambientale;
- non discriminazione ed equità;
- tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 4 – Sistemi di intelligenza artificiale autorizzati all'interno dell'Ateneo.

1. L'Ateneo, nell'ambito del coordinamento nazionale CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), aderisce ai contratti quadro e agli accordi stipulati dal gruppo ICT-CRUI relativi alla fornitura e all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale generativa e assistiva, nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act e della legge n. 132/2025.
2. L'Ateneo dispone, ad oggi, dei seguenti sistemi di intelligenza artificiale autorizzati e gestiti secondo gli accordi CRUI in vigore:
 - OpenAI – ChatGPT Edu / ChatGPT Enterprise, fornito tramite contratto quadro CRUI – ICT (ict.cruì.it);
 - Microsoft Copilot (Copilot 365 e Copilot Studio), integrato nelle piattaforme Microsoft 365 in uso presso l'Ateneo;
 - Microsoft Copilot Chat, strumento gratuito integrato nelle piattaforme Microsoft 365 in uso presso l'Ateneo.
3. L'elenco, di cui al precedente comma 2, dei Sistemi di IA autorizzati è suscettibile di aggiornamento in funzione di nuovi accordi o contratti quadro, anche senza necessità di modifica delle presenti Linee guida, mediante apposita comunicazione o pubblicazione sul sito istituzionale.
4. L'utilizzo di tali strumenti di Intelligenza Artificiale, dichiarato e trasparente, è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, didattiche, di ricerca e amministrative, nel rispetto della regolamentazione interna dell'Ateneo.
5. L'Ateneo fornisce informazioni chiare sull'impatto potenziale dell'utilizzo dei Sistemi di IA, in particolare nei procedimenti che coinvolgono diritti e interessi di cittadini/e e utenti.
6. Per quanto ragionevolmente possibile, l'Ateneo assicura la tracciabilità e la spiegabilità dei processi decisionali supportati dall'IA, documentando dati utilizzati, logiche generali degli algoritmi e flussi decisionali.
7. L'elenco dei Sistemi di Intelligenza Artificiale di cui al presente articolo si riferisce esclusivamente ai sistemi adottati, forniti e gestiti dall'Ateneo nell'ambito delle proprie attività istituzionali, didattiche, di ricerca e amministrative. Esso non ricomprende eventuali Sistemi di intelligenza artificiale utilizzati autonomamente da docenti, ricercatori/ricercatrici, studenti/studentesse o altri soggetti dell'Ateneo nell'ambito di attività di studio, sperimentazione o ricerca individuale, quali, a titolo esemplificativo, l'analisi del funzionamento di modelli di IA o la loro implementazione in progetti accademici. Resta fermo

che tali utilizzi sono effettuati sotto la responsabilità diretta ed esclusiva di chi li pone in essere e devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto della normativa vigente, delle presenti Linee guida e dei principi di protezione dei dati personali e di integrità scientifica.

Art. 5 – Responsabilità e controllo umano.

1. Chiunque utilizzi strumenti di IA è personalmente responsabile dell'uso che ne fa. L'utente deve sempre verificare criticamente l'accuratezza degli output generati, assumendosene piena responsabilità. Ogni contenuto generato mediante IA deve essere rivisto prima della sua diffusione/del suo utilizzo.
2. Ogni decisione critica assunta mediante Sistemi di IA è soggetta ad apprezzamento finale umano, con possibilità di riesame e di correzione. L'AI Act, anche per i sistemi non classificati ad alto rischio, richiede la presenza di un controllo umano significativo al fine di prevenire effetti pregiudizievoli derivanti da automatismi decisionali non trasparenti.
3. Ove possibile l'Ateneo assicura la sorveglianza sull'uso dei Sistemi di IA, monitorandone l'impatto rispetto alle analoghe decisioni assunte con modalità tradizionali.

Art. 6 – Sicurezza.

1. L'Università utilizza, acquisisce e implementa Sistemi di IA che adottino misure di sicurezza adeguate a prevenire accessi non autorizzati, attacchi informatici, manipolazioni e altre minacce.
2. Ove possibile l'Ateneo promuove la gestione proattiva dei rischi connessi all'IA, mediante procedure di *risk assessment* e *risk management*, identificando scenari di rischio, misure di mitigazione e protocolli per la gestione degli incidenti.

Art. 7 – Sostenibilità ambientale.

1. Ove possibile l'Università valuta l'impatto ambientale dei Sistemi di IA (ad es. consumo energetico e risorse), privilegiando soluzioni più sostenibili a parità di risultato.
2. L'utilizzo dell'IA è orientato al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente.

Art. 8 – Non discriminazione e inclusione.

1. Ove possibile l'Università facilita la progettazione e l'uso di Sistemi di IA inclusivi e non discriminatori, promuovendo la partecipazione di gruppi diversificati allo sviluppo e alla valutazione delle soluzioni.
2. L'Ateneo adotta misure per prevenire e mitigare bias algoritmici nei dati, nelle scelte tecniche e nell'interpretazione dei risultati, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili.
3. I Sistemi di IA devono essere, per quanto possibile, accessibili anche a persone con disabilità, prevedendo l'uso di tecnologie assistive e configurazioni adeguate.

Art. 9 – Protezione dei dati personali.

1. Lo sviluppo, l'acquisizione e l'utilizzo di Sistemi di IA avvengono nel rispetto del GDPR, del Codice Privacy e degli orientamenti applicabili nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione della finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
2. L'Ateneo garantisce, fra l'altro:
 - l'individuazione di una base giuridica adeguata per i trattamenti di dati personali connessi all'uso dell'IA;
 - la limitazione dei dati trattati a quelli strettamente necessari;
 - il ricorso, ove possibile, a dati anonimi o pseudonimizzati;
 - il rispetto dei diritti degli interessati, incluse le tutele rispetto alle decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati.
3. Non è permesso all'utilizzatore inserire o elaborare materiale coperto da diritto d'autore, informazioni riservate né altre proprietà intellettuali, su piattaforme di IA, a meno che i legittimi proprietari ne abbiano dato esplicita autorizzazione.
4. È, inoltre, assolutamente vietato l'inserimento nei prompt di particolari categorie di dati personali quali, ad esempio, dati relativi a salute, opinioni politiche, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, dati genetici, nonché dati giudiziari e relativi a condanne penali riferibili ad una persona fisica identificata o identificabile.
5. È consentito l'inserimento nei sistemi IA di dati personali in forma anonimizzata e per le attività consentite dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo che disciplinano l'esercizio della libertà di ricerca scientifica, statistica, storica e di archiviazione.
6. Nei casi in cui i Sistemi di IA comportino un trattamento dei dati ad alto rischio (profilazione su larga scala, monitoraggio sistematico, valutazioni automatizzate, ecc.), l'utilizzatore è tenuto ad informare i competenti uffici della Direzione generale di Ateneo, al fine di effettuare preventivamente una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) con il coinvolgimento del DPO.

Art. 10 – Formazione e AI literacy.

1. L'Università promuove programmi di formazione periodica sull'IA e sul suo uso responsabile, rivolti al personale e agli altri soggetti coinvolti nei processi che impiegano Sistemi di IA.
2. La formazione comprende, tra l'altro, aspetti etici, giuridici, tecnici, di sicurezza e di protezione dati, nonché l'uso critico degli strumenti di IA come supporto cognitivo.
3. L'Ateneo tiene traccia delle attività formative svolte e ne valuta periodicamente l'efficacia.

Art. 11 – Condizioni di utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Ateneo.

1. L'Università mette a disposizione apposite licenze di strumenti conformi alla normativa vigente.
2. L'utilizzo di sistemi di IA non rilasciati o certificati dall'Ateneo è sotto la responsabilità diretta di chi li impiega. Gli utilizzatori devono, in ogni caso, adeguarsi alle indicazioni delle presenti Linee guida.
3. I sistemi di intelligenza artificiale forniti dall'Ateneo prevedono, nel relativo contratto o accordo di fornitura, la garanzia esplicita che i dati forniti dagli utenti non vengano utilizzati per l'addestramento dei modelli linguistici (LLM).
4. Gli strumenti di IA forniti sono destinati esclusivamente a finalità istituzionali, didattiche, di ricerca e amministrative, nel rispetto delle presenti Linee guida e delle disposizioni in materia di sicurezza informatica dell'Ateneo.
5. L'accesso ai sistemi di AI in dotazione all'Ateneo può avvenire unicamente tramite le credenziali istituzionali (@univda.it).

CAPO II – UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA DIDATTICA E NELL'APPRENDIMENTO.

Art. 12 – Principi generali per l'utilizzo IA nella didattica e nell'apprendimento.

1. Gli strumenti di IA devono essere usati come un aiuto e non una sostituzione del proprio lavoro intellettuale. L'originalità, la riflessione critica e un personale contributo alla conoscenza sono valori fondamentali in ambito accademico. L'output di uno strumento di IA non è una fonte affidabile, in quanto può basarsi su dati non attendibili, imprecisi o persino falsi: deve essere quindi controllato sulla base della letteratura scientifica e mediante il confronto con esperti del settore.
2. Discenti e docenti restano pienamente responsabili della propria attività e dei lavori che realizzano, con particolare riguardo alla privacy e al diritto d'autore, anche quando questi includano o si basino sull'utilizzo di IA.
3. È necessario prestare attenzione alle informazioni fornite ai sistemi di IA, per evitare il rischio di trattamenti di dati personali non autorizzati, ai sensi del precedente articolo 9. L'utilizzatore dello strumento è responsabile del rispetto delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dovrà verificare la necessità di adottare gli adempimenti eventualmente necessari, avvalendosi anche del supporto del DPO e dei competenti uffici della Direzione generale.
4. I sistemi IA vengono addestrati utilizzando grandi quantità di dati, spesso raccolti da internet senza il consenso degli autori. È fondamentale essere consapevoli che l'output generato dagli strumenti di IA potrebbe violare i diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Inoltre, fornire contenuti originali al momento non divulgabili, come una proposta per un ente finanziatore,

un lavoro in fase di pubblicazione o una lezione di un docente o di una docente, potrebbe comportare il riutilizzo di tali materiali da parte dello strumento, esponendoli a rischi di appropriazione o diffusione non autorizzata.

Art. 13 – Indicazioni per docenti, anche a contratto, ricercatori/ricercatrici e figure assimilabili.

1. Nel rispetto della multidisciplinarietà che caratterizza l'Ateneo e, fermo restando la completa autonomia di docenti, ricercatori/ricercatrici e figure loro assimilabili nelle modalità di erogazione della didattica e nella scelta del ruolo che l'IA possa ricoprire nei propri corsi, le presenti indicazioni delineano un impiego responsabile e innovativo dell'IA nella didattica e nell'apprendimento.
2. L'IA può essere impiegata a supporto della progettazione didattica, per la preparazione e l'erogazione di contenuti didattici e per la generazione di esercizi, domande e questionari, con l'obbligo di supervisione umana dell'output e delle fonti.
3. I media sintetici generati devono essere propriamente etichettati per il loro riconoscimento.
4. È vietato l'impiego dell'IA per effettuare valutazioni automatiche degli/delle studenti/studentesse. Le tecnologie di IA non possono, in alcun modo, sostituire le attività istituzionali cui il personale docente è tenuto, né il loro giudizio critico. I/Le docenti, i/le ricercatori/ricercatrici e le figure a loro assimilabili mantengono la responsabilità di interpretare criticamente i risultati delle attività didattiche, assicurando che la valutazione finale preservi il suo fondamentale significato educativo, frutto del pensiero critico umano.
5. Poiché studenti e studentesse potrebbero avere aspettative distorte sul funzionamento e gli output di IA, i/le docenti dovrebbero fornire indicazioni chiare su come utilizzare questi strumenti nelle prove e attività proposte, stabilendo cosa sia consentito e cosa non lo sia a seconda del caso specifico.

Art. 14 – Trasparenza e utilizzo non autorizzato di strumenti IA.

1. Non è possibile conoscere né analizzare i processi che portano ad un determinato output degli strumenti di IA e, pertanto, è importante che i/le docenti promuovano la trasparenza attraverso un uso critico e consapevole. A tal fine, potrebbe essere utile far specificare anche agli/alle studenti/studentesse il nome dello strumento utilizzato, i prompt inseriti con i relativi output, le eventuali tecniche di prompt engineering adottate, lo scopo dell'utilizzo nonché i punti di forza e le limitazioni riscontrate durante l'impiego. Oltre alla trasparenza, queste misure possono migliorare le relazioni di fiducia docenti-discenti.
2. Non esistono strumenti software che possano determinare con certezza se un testo sia stato generato da uno strumento IA. Non è consigliabile valutare studentesse e studenti basandosi esclusivamente su software di rilevamento antiplagio (IA detector), poiché gli studi attuali indicano un numero ancora elevato di falsi positivi.

3. È, pertanto, importante che i/le docenti valutino il lavoro di studenti e studentesse alla luce delle loro esperienze, competenze e conoscenze disciplinari. Come nel caso del plagio e dell'assistenza non autorizzata, il corpo docente dovrebbe familiarizzare con le caratteristiche del testo generato da IA e cercare incongruenze nello stile di scrittura o nella complessità che non corrispondano al livello di conoscenze dell'autore/autrice.
4. Quando ci sono sospetti di un potenziale uso non autorizzato di IA (o un'alta probabilità di utilizzo non autorizzato rispetto alla natura del compito assegnato) è consigliabile dialogare e approfondire direttamente con il/la discente. Facendo specifiche domande durante il colloquio, è possibile chiarire se il contenuto del testo sia coerente con le conoscenze del/della discente.
5. L'approccio riguardante un sospetto utilizzo di strumenti IA nell'Ateneo segue le stesse regole che si applicano ad altre forme di disonestà accademica come il plagio o il ricevere supporto non autorizzato per le prove assegnate o le tesi di laurea, secondo quanto disciplinato dal Codice etico di Ateneo.

Art. 15 – Indicazioni per studenti e studentesse.

1. L'IA può rappresentare esclusivamente uno strumento di supporto allo studio e all'apprendimento, con particolare riferimento all'elaborazione e all'organizzazione di idee, all'analisi della letteratura, alla revisione linguistica, ferma restando la prevalenza del contributo personale dello/della studente/studentessa per consentire ai/alle docenti di effettuare una corretta valutazione delle competenze acquisite.
2. Gli/le studenti/studentesse sono responsabili di un uso trasparente e corretto della IA. Devono rispettare le indicazioni fornite dai/dalle docenti e le presenti Linee guida, sottoponendo sempre a una verifica critica gli *output* della IA e dichiarandone l'utilizzo.
3. È sempre necessario controllare con il/la docente se l'uso di IA sia permesso, opportuno ed utile per il compito richiesto. Il principio di base è che il/la discente è sempre il responsabile del proprio lavoro.
4. I lavori presentati dallo/dalla studente/studentessa come propri devono realmente essere tali. Se si sottopone a valutazione un lavoro creato dall'IA, si infrangono le regole di responsabilità e condotta accademica. Ad ogni modo, non è consentito ricorrere all'IA per generare qualsiasi contenuto destinato a prove di valutazione (inclusa la tesi) senza dichiarazione esplicita e senza l'autorizzazione del/della docente.
5. Va sempre ricordato che un sistema di IA non comprende il testo che genera: l'output si basa sul riconoscimento di schemi statistici all'interno di enormi dataset. L'informazione prodotta può contenere errori di ogni genere o essere del tutto inventata ("allucinazione"). È importante essere critici riguardo la trasparenza e l'affidabilità delle fonti consultate dalla IA ed è bene controllare le citazioni e confrontare l'output con altri materiali.
6. È, altresì, necessario tenere a mente che i dati di addestramento sono spesso raccolti da internet e ne rispecchiano la distribuzione, riflettendone i pregiudizi più diffusi. Le opinioni

minoritarie, in quanto poco rappresentate in rete, sono statisticamente meno rilevanti. Gli output delle IA, in quanto basati su distribuzioni statistiche, possono mancare di pluralismo culturale e linguistico e possono inavvertitamente produrre risultati pregiudizievole, stereotipati o sbilanciati.

7. Nell'esaminare il prodotto degli strumenti di IA è bene usare cautela e attenzione, focalizzandosi sull'accuratezza degli scritti, sul rispetto della riservatezza e della privacy, su possibili violazioni della proprietà intellettuale nonché sulla presenza di informazioni stereotipate o pregiudizievole.

CAPO III – UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA RICERCA

Art. 16 – Principi generali per l'utilizzo dell'IA nella ricerca e nell'innovazione.

1. Nelle attività di ricerca e di innovazione, i Sistemi di IA devono sempre rispettare i principi generali delineati nelle presenti Linee guida, in accordo con i valori chiave di affidabilità, onestà, rispetto e responsabilità indicati nelle Linee guida sull'uso responsabile dell'AI generativa nella ricerca a cura della Commissione europea.
2. I risultati prodotti da strumenti di IA devono sempre essere verificati, adottando vari passaggi di controllo. I sistemi di IA non garantiscono la correttezza e non hanno meccanismi di controllo per la verità delle affermazioni. Possono infatti prodursi delle cosiddette "allucinazioni", ovvero produzioni di contenuti (ad esempio paragrafi) corretti grammaticalmente, a prima vista plausibili ma contenenti informazioni false. Si devono sempre cercare le fonti originali che devono essere adeguatamente attribuite al loro creatore. I sistemi di IA potrebbero avere bias o comportarsi in maniera discriminatoria perché addestrati con i soli contenuti trovati online (quindi potrebbero non avere accesso a letteratura prodotta in cartaceo, in lingue poco diffuse o a pagamento) oppure pubblicati successivamente all'ultimo addestramento dell'IA.
3. Le persone che utilizzano l'IA rimangono pienamente responsabili dei risultati, nonché dell'adeguatezza dei processi di ricerca in cui l'IA viene utilizzata. Ciò comporta che tutte le persone che utilizzano questi sistemi nell'ambito della ricerca sono responsabili per l'eventuale uso inappropriato di questi tool, per esempio per il mancato rispetto delle norme di integrità scientifica (plagio, citazione di fonti, ecc.). Questo principio è coerente con la posizione del Committee of Publication Ethics (COPE), secondo cui gli autori sono pienamente responsabili del contenuto dei loro scritti, anche delle parti prodotte da uno strumento di IA, e sono quindi colpevoli di qualsiasi violazione dell'etica di pubblicazione. Il Codice Europeo di condotta per l'integrità della ricerca del 2023 dell'All European Academies – European Federation of Academies Sciences and Humanities (ALLEA) impone di segnalare l'uso degli strumenti di IA in conformità con gli standard del campo scientifico a cui si riferiscono.

4. Le idee creative e il contributo intellettuale umano restano fondamentali. Ricercatori e ricercatrici possono sviluppare le proprie idee oppure ottenere nuovi spunti attraverso gli strumenti di IA, anche se l'intuizione non è fornita esplicitamente da questi strumenti. Per quanto riguarda l'ideazione in senso stretto, gli strumenti di IA vanno considerati come mezzi versatili che possono diventare un'estensione delle attività umane, potenziando la capacità di generare idee innovative.
5. Le persone coinvolte in una ricerca devono fornire il massimo grado di trasparenza possibile sull'uso degli strumenti di IA nelle proprie attività scientifiche. È necessario seguire eventuali regole specifiche della propria disciplina sul loro uso responsabile nonché le linee guida delle riviste scientifiche.

Art. 17 – Utilizzo di strumenti di IA nella ricerca.

1. Nel rispetto della multidisciplinarietà che caratterizza l'Ateneo e, ferma restando la libertà di ricerca scientifica riconosciuta dalle norme costituzionali, il personale docente e non docente ovvero tutti quei soggetti che svolgono attività di ricerca per l'Ateneo, possono utilizzare gli strumenti di IA a supporto delle varie fasi del processo di ricerca, tenendo presente che, in linea di principio, sono utilizzabili per:
 - la raccolta preliminare di fonti o la ricerca di informazioni in generale;
 - il brainstorming;
 - la produzione di dati (inclusi codici o immagini);
 - l'analisi e la visualizzazione dei dati;
 - la revisione linguistica (correzioni o riformulazioni).
2. È necessario prestare attenzione alle informazioni fornite ai sistemi di IA, per evitare il rischio di trattamenti di dati personali non autorizzati, ai sensi del precedente articolo 9. In linea generale è sempre opportuno verificare le impostazioni sulla privacy degli strumenti di IA impiegati e di modificarle laddove necessario.
3. I dati personali possono essere utilizzati come base dati solo in modo aggregato e anonimizzato.
4. L'inserimento di dati personali negli strumenti di IA può entrare in conflitto con il consenso informato ottenuto dai partecipanti alla ricerca. Infatti, se l'utilizzo di strumenti di IA produce rischi non comunicati, ciò può significare che il consenso non è stato sufficientemente "informato". Inoltre, il consenso informato può prevedere che i dati non vengano comunicati a società commerciali.
5. Nei progetti di ricerca in cui i Sistemi di IA comportino trattamenti ad alto rischio (profilazione su larga scala, monitoraggio sistematico, valutazioni automatizzate, ecc.), l'utilizzatore coinvolto nella ricerca è tenuto ad informare i competenti uffici della Direzione generale di Ateneo, al fine di effettuare preventivamente una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) con il coinvolgimento del DPO.

CAPO IV – UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Art. 18 – Principi generali per l’utilizzo dell’IA nei servizi amministrativi.

1. Nell’ambito dei servizi amministrativi, l’Università intende favorire l’introduzione dell’IA al fine di ottimizzare i tempi connessi a processi/attività ripetitive e standardizzabili, riducendo anche l’errore umano, e promuovere sempre di più all’interno dell’Ateneo una trasformazione digitale coerente con i principi costituzionali che caratterizzano l’agire pubblico ovvero imparzialità, legalità, trasparenza e buon andamento della azione pubblica.
2. I risultati prodotti da strumenti di IA devono sempre essere verificati, adottando vari passaggi di controllo. I sistemi di IA non garantiscono la correttezza e non hanno meccanismi di controllo per la verità delle affermazioni. Possono infatti prodursi delle cosiddette “allucinazioni”, ovvero produzioni di contenuti (ad esempio paragrafi) corretti grammaticalmente, a prima vista plausibili ma contenenti informazioni false.
3. Il personale tecnico amministrativo che utilizza l’IA resta pienamente responsabile dei risultati ottenuti nonché dell’eventuale uso inappropriato di questi tool, per esempio per il mancato rispetto delle norme sul copyright (plagio, citazione di fonti ecc.).
4. Le decisioni amministrative assistite dall’utilizzo IA sono soggette a validazione umana e devono essere documentate in modo da consentire verifiche, audit e riesami.
5. Il personale tecnico-amministrativo che utilizza strumenti di IA deve fornire il massimo grado di trasparenza sul loro utilizzo ed i media sintetici generati devono propriamente essere etichettati per il loro riconoscimento.
6. È necessario prestare attenzione alle informazioni fornite ai sistemi di IA, per evitare il rischio di trattamenti di dati personali non autorizzati, ai sensi del precedente articolo 9. L’utilizzatore dello strumento è responsabile del rispetto delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dovrà verificare la necessità di adottare gli adempimenti eventualmente necessari, avvalendosi anche del supporto del DPO e dei competenti uffici della Direzione generale.

Art. 19 – Utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dei servizi amministrativi.

1. Il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo è responsabile dell’uso che intende fare degli strumenti di IA e deve essere consapevole dei rischi del suo utilizzo.
2. Il personale tecnico-amministrativo può utilizzare gli strumenti di IA a supporto della propria attività lavorativa, tenendo presente che, in linea di principio, sono utilizzabili per:
 - supporto alla redazione di schemi tipo di provvedimenti/note;
 - ricerca normativa e giurisprudenziale;
 - analisi dei dati, al fine di ottimizzare le spese periodiche/ricorrenti, evidenziando possibili aspetti critici e azioni di miglioramento volte a ridurre i costi di gestione.

3. Si evidenzia, in ogni modo, che l'IA non può in alcun modo sostituire la valutazione professionale, il giudizio critico e la responsabilità personale nell'esecuzione dell'attività lavorativa.
4. Sono escluse dall'ambito di utilizzazione dei sistemi di IA tutte le attività di selezione del personale, di gestione delle carriere e di valutazione e monitoraggio delle performance del personale.

CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 20 – Ruoli e responsabilità interne

1. Il Responsabile della Transizione Digitale di Ateneo coordina, da un punto di vista tecnico-organizzativo, le iniziative legate all'adozione e all'evoluzione dei Sistemi di IA.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è consultato per le attività che comportano trattamenti di dati personali mediante IA, con particolare riguardo alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e alle misure di mitigazione del rischio.

Art. 21 – Procedure di acquisizione di sistemi di IA

1. Nelle procedure di acquisizione di Sistemi di IA, l'Università tiene conto, oltre ai profili economici, di criteri qualitativi relativi a sicurezza, trasparenza, gestione dei dati, tutela dei diritti fondamentali e sostenibilità ambientale.
2. Nei bandi e nei contratti sono previste clausole specifiche su:
 - qualità e tracciabilità dei dati utilizzati dai sistemi;
 - livelli di servizio e sicurezza;
 - obblighi di informazione e cooperazione in caso di incidenti o malfunzionamenti;
 - rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e diritti fondamentali.

Art. 22 – Disposizioni finali e pubblicità

1. Il mancato rispetto di quanto previsto nelle presenti Linee guida rappresenta una violazione degli obblighi di comportamento ed è soggetto, secondo quanto previsto dalle discipline applicabili ai diversi ruoli, a responsabilità disciplinare, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità civili, amministrative, penali e contabili.
2. Le presenti Linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Dell'adozione delle presenti Linee guida viene data comunicazione a tutta la comunità accademica e, ove opportuno, ai fornitori e agli altri soggetti interessati.